

## LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA NEL "GRUPPO" DI IMPRESE

Corte di cassazione, Sezione II, 27 settembre 2016- 9 dicembre 2016 n. 52316

(Presidente Fiandanese; Relatori Alma e Beltrani; Pm – concl. diff.- Fimiani; Ricorrenti Riva ed altri).

**Società- Responsabilità amministrativa degli enti- Reato commesso nell'ambito della controllata - Responsabilità della società capogruppo - Configurabilità – Condizioni – Fattispecie** (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, articolo 5 e segg.)

In tema di responsabilità degli enti, la società capogruppo [la c.d. *holding*] o altre società facenti parte di un "gruppo" possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, del reato commesso nell'ambito dell'attività di una società controllata appartenente al medesimo gruppo, purché nella consumazione del reato presupposto concorra anche almeno una persona fisica che agisca per conto della *holding* stessa o dell'altra società facente parte del gruppo, perseguendo anche l'interesse di queste ultime, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo ad un generico "interesse di gruppo". In questa prospettiva, infatti, l'interesse e/o il vantaggio devono essere verificati in concreto, nel senso che, per fondare l'estensione della responsabilità, la società deve ricevere una potenziale o effettiva utilità, ancorché non necessariamente di carattere patrimoniale, derivante dalla commissione del reato presupposto (nella fattispecie, coerentemente con tale ricostruzione, la Corte ha ritenuto corretto e congruamente motivato l'addebito alla capogruppo dell'illecito amministrativo sottostante alla commissione del reato presupposto di cui all'articolo 640 *bis* del Cp, di cui formalmente aveva beneficiato una controllata, attraverso la valorizzazione della circostanza che beneficiaria finale dell'operazione era proprio la capogruppo, cui le società del gruppo erano tenute a conferire liquidità: era emerso, in sostanza, che il reato era risultato commesso nell'interesse ed a beneficio solo apparente della controllata, mentre in realtà tale interesse e il conseguente beneficio riguardavano la controllante, nella cui effettiva disponibilità finivano le liquidità di volta in volta percepite).

La Cassazione, con la sentenza 27 settembre 2016- 9 dicembre 2016 n. 52316, Riva ed altri, affronta la questione della responsabilità amministrativa da reato "di gruppo", affermando che [anche] la società capogruppo [la c.d. *holding*] o altre società facenti parte di un "gruppo" possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del d.lgs. 231/2001, del reato commesso nell'ambito dell'attività di una società controllata appartenente al medesimo gruppo, ma a due condizioni: 1) purché nella consumazione del reato presupposto concorra anche almeno una persona fisica che agisca per conto della *holding* stessa o dell'altra società facente parte del gruppo, e 2) purché, in ogni caso, il fatto illecito sia stato commesso perseguendo anche l'interesse della controllante o dell'altra società del gruppo, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo ad un generico "interesse di gruppo" per ritenere soddisfatto il presupposto indicato dall'art. 5, comma 1, d.lgs. 231/2001 [commissione del reato "nell'interesse o a vantaggio" dell'ente].

E' soprattutto quest'ultima una precisazione importante, perché chiarisce, definitivamente, che, per fondare l'addebito infragruppo, l'interesse e/o il vantaggio devono essere verificati in concreto, nel senso che, per fondare l'estensione della responsabilità, occorre la dimostrazione che l'illecito è stato commesso anche, specificamente, nell'interesse o a vantaggio della *holding* o di altra

facente parte del gruppo, le quali, dalla commissione dell'illecito sottostante, devono ricevere una potenziale o effettiva utilità, ulteriore e diversa da quella potenziale o attuale conseguente all'essere parte del gruppo.

La sentenza è molto importante perché affronta una questione su cui la pratica giudiziaria ormai da tempo si è confrontata, nonostante che, come è noto, il d.lgs. 231/2001 si limiti a disciplinare le ipotesi in cui è una singola società ad essere chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo, trascurando di considerare espressamente il fenomeno del "gruppo" e degli illeciti che possano riverberare i propri effetti potenzialmente positivi [in termini di interesse o vantaggio] nei confronti del "gruppo": *ergo*, della capogruppo e/o di altre società appartenenti al gruppo.

Si tratta di una tematica il cui potenziale ambito di operatività è notevole, ove si consideri che un profilo di responsabilità di gruppo può porsi non solo nell'ambito del gruppo cosiddetto "verticale", con riferimento al tema della responsabilità della capogruppo e/o di altra società del gruppo per un reato commesso nell'interesse/vantaggio di una società collegata o controllata [secondo la descrizione datane dall'art. 2359 c.c.], ma anche nell'ambito del gruppo cosiddetto "orizzontale" cui partecipano con ruolo ed accordi paritetici più società. E può porsi, in realtà, anche per fenomeni contingenti ed estemporanei, quali le associazioni temporanee di imprese e le *joint ventures*, rispetto ai quali pure il collegamento sostanziale, di natura economica, può far nascere una problematica di responsabilità "infragruppo".

La soluzione qui adottata dalla Cassazione appare equilibrata e convincente, laddove ammette la configurabilità della responsabilità di gruppo, ma ne stabilisce le rigorose condizioni, senza inaccettabili automatismi che finirebbero con il contrastare con il principio della responsabilità "personale", applicabile anche nei confronti dell'ente [il quale, come è pacifico, risponde non per un fatto altrui, bensì pur sempre per un fatto "proprio" colpevole].

Secondo la sentenza, non può infatti ammettersi una responsabilità "infragruppo" che si basi, automaticamente, su un generico "interesse di gruppo", correlato cioè all'accrescimento della redditività e del valore del gruppo, occorrendo, invece, che il fatto illecito sottostante sia stato commesso anche nell'interesse o a vantaggio "concreto" della capogruppo e/o di altra società del gruppo.

Più precisamente: la società capogruppo [la c.d. *holding*] e altre società facenti parte di un "gruppo" possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del d.lgs. 231/2001, del reato commesso nell'ambito dell'attività di una società controllata appartenente al medesimo gruppo, purché nella consumazione del reato presupposto concorra anche almeno una persona fisica che agisca per conto della *holding* stessa o dell'altra società facente parte del gruppo, perseguendo anche l'interesse di queste ultime, non essendo sufficiente – per legittimare un'affermazione di responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001 della *holding* o di altra società appartenente ad un medesimo gruppo- il richiamo ad un generico "interesse di gruppo". In questa prospettiva, l'interesse e/o il vantaggio devono essere verificati "in concreto", nel senso che, per fondare l'estensione della responsabilità, la società deve ricevere una potenziale o effettiva utilità, ancorché non necessariamente di carattere patrimoniale, derivante dalla commissione del reato presupposto.

La lettura interpretativa fornita dalla Corte è senz'altro condivisibile, giacché per poter affermare la responsabilità infragruppo non basterebbe evocare l'appartenenza al gruppo e un generico "interesse di gruppo", ma occorre la puntuale dimostrazione della ricorrenza - per tutte le società "coinvolte"- di tutte le condizioni previste per l'addebito amministrativo: 1) commissione del

reato presupposto [art. 24 s. d.lgs. 231/2001]; 2) commissione del reato presupposto da una persona fisica avente una relazione qualificata con l'ente [apicale/dipendente: art. 5 d.lgs. cit.]; 3) commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente [art. 5 d.lgs. cit.].

In questa ottica ricostruttiva, l'appartenenza al "gruppo" può, a volte, fornire un elemento indiziario a supporto, ma certo non potrebbe bastare da sola per fondare un giudizio positivo di responsabilità.

Giuseppe Amato